

OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008

A partire dal 1° gennaio ed assolutamente **entro e non oltre il 16 maggio 2009**, tutte le imprese che operano con la collaborazione di **personale esterno**, soci lavoratori, dipendenti occasionali e/o subordinati (anche i cosiddetti lavoratori “atipici”, “temporanei”, “in affitto”, “sommministrati”, con “contratto di collaborazione”, ecc.), **sono obbligate a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro**; tale obbligo è stato introdotto dall’ art.17 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008.

Invitiamo pertanto tutti i datori di lavoro ad **effettuare ed aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi**.

Tale adempimento, considerato una semplificazione burocratica, **in caso di eventi infortunistici** o in caso di insorgenza di **malattie professionali** crea purtroppo una situazione estremamente critica per **il datore di lavoro**, che potrebbe essere indagato per il **reato di lesioni personali colpose**, qualora egli non sia in grado di dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi e le procedure preventive adottate.

Il Datore inadempiente potrà essere ritenuto inoltre penalmente responsabile del danno subito dal lavoratore, essere sottoposto ad **azione di rivalsa da parte dell’INAIL**, nonché avere una **richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore** stesso.

Si fa presente, inoltre, che la mancata elaborazione della valutazione del rischio comporta sanzioni particolarmente gravose a carico del datore di lavoro:

- arresto da quattro a otto mesi
- ovvero
- un’ammenda da 5000 a 15000 euro .
 - **In caso di recidiva è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale.**

Nell’interesse dei Datori di Lavoro si invitano tutte le aziende a regolarizzare le loro posizioni .

Data l’imminenza della scadenza e la quantità di imprese da coadiuvare, si invitano gli iscritti a contattare il **Dr. Antonio Albano** al n. **0831-523190** per concordare un appuntamento.

Distinti saluti.